



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 65 DEL 27/04/2023

ISTITUZIONE VIA FITTIZIA PER SENZA FISSA DIMORA E SENZA TETTO

L'anno duemilaventitre , il giorno ventisette , del mese di Aprile , alle ore 15:30, la Giunta Comunale si è riunita in audio videoconferenza, come previsto dall'art 4 del Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020, con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	FORONCHI FRANCA	Sindaco	P
2	BELLUZZI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	GABELLINI CLAUDIA	Assessore	P
4	ROMEO NICOLA ANTONIO	Assessore	P
5	UGUCCIONI ALESSANDRO	Assessore	P
6	VACCARINI FEDERICO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

La Sindaca Franca Foronchi, gli Assessori Alessandro Uguccioni, Claudia Gabellini, Federico Vaccarini e Nicola Antonio Romeo sono presenti in sala Giunta della Residenza Comunale.

L' Assessore Alessandro Belluzzi è collegato in video conferenza.

Partecipa alla Seduta, dalla sala Giunta, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 77 (proponente: ROMEO NICOLA ANTONIO) predisposta in data 27/04/2023 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 27/04/2023 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 03 Dott BRUSCOLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere non necessario per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 27/04/2023 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa _RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 77

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 77 del 27/04/2023

ISTITUZIONE VIA FITTIZIA PER SENZA FISSA DIMORA E SENZA TETTO

Assessore competente: ROMEO NICOLA ANTONIO

Settore proponente: SETTORE 03
Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che L'art. 1 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 rubricata: "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", prevede che, in ogni Comune deve essere tenuta l'Anagrafe della popolazione residente, ove sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, nonché le posizioni relative alle persone senza dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio;

CONSIDERATO che relativamente alle persone senza dimora, il comma 3° dell'art. 2 della sopracitata legge stabilisce che dette persone sono da considerarsi residenti nel Comune ove hanno il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita; In conformità alle norme succitate, l'art. 1 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 rubricato "Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" dispone in aderenza che siano iscritte nell'Anagrafe della popolazione residente le persone senza dimora, che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio;

VISTO l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.), come affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, costituisce un diritto soggettivo che garantisce l'accesso ad altri diritti individuali tra cui quello di voto, quello alle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali, etc. e che l'esercizio di tale diritto soggettivo soggiace solo alle limitazioni e condizioni tassativamente previste dalla legge al di fuori delle quali si andrebbero arbitrariamente a violare e limitare libertà e diritti fondamentali garantiti dalla Carta Costituzionale;

RILEVATO che, sulla base delle indicazioni fornite dall' ISTAT nella nota pubblicazione "Anagrafe della Popolazione – Avvertenze e note illustrative alla Legge ed al Regolamento anagrafico – metodi e norme, Serie B n. 29 del 1992", si definisce, ai fini anagrafici, la persona senza fissa dimora come "chi non ha in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza" e le cui professioni o abitudini definiscono uno stile di vita "itinerante" come ad esempio girovaghi, artisti delle imprese di spettacoli viaggianti (circhi), ambulanti, nomadi, etc. e che, invece, si definiscono persone "senza tetto" coloro che, pur avendo la dimora abituale nel territorio comunale, non hanno la disponibilità di un'abitazione o che conducono una vita non riconducibile ai normali canoni sociali, scegliendo giorno per giorno il proprio punto di riferimento ma sempre nell'ambito del territorio comunale (ISTAT, guida alla Vigilanza anagrafica 2010);

PRESO ATTO di quanto previsto dall'ISTAT nella succitata pubblicazione del 1992 che di seguito dettaglia:

- che per i senza fissa dimora deve essere adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio, in quanto il domicilio, inteso come il luogo in cui la persona stabilisce la sede principale dei suoi affari ed interessi, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune;
- che la scelta dell'elezione del domicilio ai fini anagrafici deve essere lasciata all'interessato;
- che in ogni Comune deve essere istituita una sezione speciale "non territoriale" nella quale elencare e censire come residenti tutti i senza fissa dimora e i senza tetto che avessero eletto domicilio al fine di ottenere la residenza anagrafica, individuando, allo scopo, una via territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'Amministrazione comunale che, nella fattispecie si ritiene possa essere Via **"Porta Nuova"**;

PRESO ATTO quindi che, dall'analisi di quanto sopra esposto, il requisito che deve sussistere ai fini dell'iscrizione anagrafica è la corrispondenza tra quanto dichiarato dal cittadino, cioè l'intenzione di risiedere nel Comune o di stabilirvi il proprio domicilio, e la "res facti", ovvero l'effettiva presenza abituale dello stesso o l'effettiva sussistenza del domicilio, all'interno del territorio comunale e che, pertanto, una volta accertata tale corrispondenza, di fronte a quello che costituisce un diritto – dovere del cittadino, ossia richiedere ed avere l'iscrizione in anagrafe, non si può assolutamente ipotizzare l'esistenza di una discrezionalità dell'Amministrazione comunale, ma soltanto il dovere di compiere un atto dovuto dove la discrezionalità dell'ufficiale di anagrafe può essere esercitata esclusivamente nelle modalità di accertamento dell'effettiva dimora abituale sul territorio della persona che fa richiesta di residenza, e nel caso di specie, tale accertamento può effettivamente comportare difficoltà particolari legate alla condizione stessa di tali persone;

DATO ATTO che il criterio generale previsto dal legislatore per l'iscrizione anagrafica nel Comune del senza fissa dimora è il domicilio in forza del quale, mediante una "fictio iuris", la persona si considera residente in un luogo a prescindere dalla sua dimora abituale, essendo allo scopo sufficiente che vengano forniti elementi idonei a dimostrare l'effettiva sussistenza del domicilio nel territorio comunale e che tale domicilio deve intendersi come il luogo in cui la persona stabilisce la sede principale dei propri affari e interessi (domicilio generale di cui all'art. 43 del C.C.) e che va individuato sia con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali della persona e sia con riferimento ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia;

VISTO che in tal modo il domicilio viene ad essere caratterizzato dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il Centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche (Cass.

Civ. Sez. III (Ord.), 8.3.2005, n. 5006) (elemento volontario, soggettivo che gioca un ruolo preminente nell'individuazione del domicilio stesso) cui si associa un elemento oggettivo, ossia l'esistenza effettiva di tale luogo, venendo ad acquisire una nozione piuttosto elastica tale da ricomprendere le più varie situazioni personali, patrimoniali, esistenziali e relazionali, da valutare caso per caso;

PRESO ATTO che l'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio viene quindi incontro:

- ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel Comune che può essere considerato – nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale – come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un Centro di affari o un rappresentante, una casella postale o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti;
- al senza fissa dimora (o anche il senza tetto) assistito da Enti assistenziali pubblici–privati, (es.: associazioni di volontariato comunità religiose, etc.) e il domicilio potrebbe coincidere con la sede della struttura assistenziale di riferimento;
- in alcuni casi, più frequenti, alle persone “senza tetto”, per le quali il domicilio potrebbe coincidere con luoghi che coinvolgono la sfera giuridica di altri soggetti (ad esempio portico del palazzo sotto il quale la persona passa abitualmente la notte, bar presso il quale consuma i pasti, ecc.), qualora ci sia, però, il consenso alla domiciliazione da parte di tutte le persone interessate;

RILEVATO che l'art. 2 della Legge Anagrafica, allo scopo di evitare che all'iscrizione anagrafica presso un domicilio corrisponda una situazione di irreperibilità dell'interessato (Circ. Ministero Interni n. 19/2009) obbliga la persona senza fissa dimora a fornire all'Ufficio Anagrafe, al momento della richiesta di iscrizione gli elementi necessari per l'accertamento dell'effettiva sussistenza del domicilio anche se, è bene chiarire che l'accertamento del domicilio è cosa ben diversa dall'accertamento della residenza (dimora abituale) e non presuppone la presenza fisica della persona in modo abituale e prevalente all'indirizzo indicato, e, pertanto, l'accertamento dovrà riguardare la sussistenza o meno della sede principale degli affari e interessi del richiedente e non la sua presenza fisica che è e resta, in questi casi, un elemento accidentale; in ogni caso, in mancanza di un immobile o comunque della possibilità di effettuare accertamenti tramite un sopralluogo, l'ufficiale d'anagrafe potrà acquisire prove documentali e dichiarazioni di parte, che potranno risultare ugualmente idonee a dimostrare la sussistenza del domicilio e, nel caso eccezionale in cui il senza fissa dimora non sia in grado di eleggere domicilio, si dovrà procedere all'iscrizione nel Comune di nascita individuando l'indirizzo da indicare negli atti anagrafici;

VISTO che nell'ambito di tale procedura di di iscrizione anagrafica il Servizio Sociale svolge una costante azione di informazione e sostegno rivolta a garantire l'esigibilità ed il diritto alla residenza della persona in condizione di fragilità e/o di vulnerabilità sociale nonché di supporto all'Ufficiale d'Anagrafe nell'esercizio delle funzioni attinenti alle speciali procedure di iscrizione anagrafica di cui trattasi;

RITENUTO infine opportuno, alla luce delle modifiche normative intervenute, disciplinare in modo organico tramite apposite linee operative, allegate alla presente Deliberazione, la procedura di acquisizione, permanenza e mantenimento dalla residenza anagrafica “virtuale” delle persone “senza fissa dimora” e “senza tetto” abitualmente presenti sul territorio comunale che persegua i seguenti obiettivi: assicurare l'iscrizione anagrafica ai soggetti senza fissa dimora allo scopo di garantire l'esercizio dei diritti connessi: diritto al voto, iscrizione al servizio sanitario nazionale, ecc. e assicurare il controllo sulle iscrizioni anagrafiche dei soggetti senza fissa dimora allo scopo di evitare l'insorgenza di fenomeni di irregolare iscrizione e provvedere in tempi rapidi alla cancellazione dei soggetti che non hanno più il

domicilio nel Comune di Cattolica;

VISTI:

- la Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954; visto il D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 94 del 15 luglio 2009;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di istituire una via territorialmente non esistente ai fini dell'iscrizione anagrafica delle persone senza dimora che hanno stabilito sul Comune di Cattolica il proprio domicilio ai soli fini dell'iscrizione anagrafica;
- 3) di denominare la via territorialmente non esistente con il nome di “**Via Porta Nuova**”;
- 4) di disporre che nella suddetta via fittizia vengano iscritte sia le persone senza tetto sia quelle senza fissa dimora, qualora non siano in grado di eleggere domicilio presso un preciso indirizzo anagrafico o che debbano essere iscritte per nascita;
- 5) di approvare contestualmente le linee operative comunali per la procedura di acquisizione, permanenza e mantenimento dalla residenza anagrafica “virtuale” delle persone “senza fissa dimora” e “senza tetto” abitualmente presenti sul territorio comunale allegate alla presente Deliberazione;
- 6) di disporre che, in caso di elezione di domicilio presso strutture assistenziali pubbliche o private (caritativo sociale, caritative di emergenza, associazioni/organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale, parrocchie) i soggetti che intendono acconsentire a tale domiciliazione (legale rappresentante della struttura o suo delegato, etc.), dovranno osservare, pedissequamente, ai fini dell'accettazione medesima, il disciplinare allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 7) di determinare che la certificazione anagrafica relativa, deve riportare l'indicazione via e numero civico;
- 8) di approvare che ogni comunicazione diretta a dette persone s'intende notificata, a tutti gli effetti, mediante la pubblicazione presso l'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente Ing. Stefano Bruscoli;
- 10) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Servizi Demografici, Ufficio Sit, Ufficio Toponomastica, Ufficio Notifiche;
- 11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire

l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA
FRANCA FORONCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)